

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **ANTONIO GUALTIERI****Efficacia probatoria dei cedolini paga**

La Cassazione fa alcune precisazioni in merito all'assunto dato per pacifico che i cedolini paga costituiscono prova del credito del lavoratore: la piena efficacia di prova legale opera solo se le indicazioni sono chiare e non contraddittorie.

Con ordinanza 19.06.2026, n. 20814 la Corte di Cassazione entra nel merito di una vicenda processuale relativa a un rapporto di lavoro che per alcuni mesi si sarebbe svolto a full-time e non a part-time, come deducibile, a detta della lavoratrice, appunto dai cedolini paga elaborati a full-time, circostanza disconosciuta dal datore di lavoro in quanto imputata a errore di elaborazione da parte del consulente del lavoro.

In pronunce precedenti la Cassazione aveva affermato e notoriamente dato per assodato il potere probatorio delle buste paga; per esempio con ordinanza 6.07.2020, n. 13781 ha ribadito che esse hanno piena efficacia probatoria in relazione al credito che il dipendente ha intenzione di far valere nella procedura fallimentare del datore di lavoro. Tale "forza" probatoria deriva dall'art. 2709 c.c. secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.

La busta paga, vedremo, se *"pacifica e non contestata o disconosciuta"*, è altresì utile anche per la richiesta ed emissione direttamente di decreto ingiuntivo a tutela del credito del lavoratore: con pronuncia 30.01.2017, n. 2239 la Cassazione riconosce che le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in quanto la normativa specifica prevede, appunto, l'obbligatorietà del loro contenuto nonché la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sul libro unico del lavoro.

La natura probatoria attribuita ai prospetti paga deriva dall'attribuzione della natura di confessione stragiudiziale in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., ma proprio nella recente ordinanza che analizziamo, l'incontrovertibilità dell'efficacia probatoria dei cedolini è parzialmente ridimensionata, riporta infatti testualmente l'ordinanza: *"Con riguardo all'art. 2730 c.c. e alla valenza confessoria stragiudiziale da riconoscere alle buste paga, questa Corte ha invero affermato che in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha **piena efficacia di prova legale**, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (già citata Cass. n. 2239/2017). Inoltre, si è pure precisato che i prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale (a sfavore del datore di lavoro) nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente (Cass. n. 12769/2003)".*

Va, quindi, desunto il principio quasi "ossimorico", che la busta paga fa piena prova del credito, fino a prova contraria; non è, abbiamo visto dall'età delle pronunce di Cassazione citate, un orientamento nuovo, ma soltanto ripreso come tale dall'ordinanza esaminata.

Valga anche una riflessione in merito a un tipico provvedimento degli ispettori del lavoro, la **diffida accertativa** per crediti patrimoniali, che viene emessa quando si accerta a favore del lavoratore un credito che ha la connotazione di certezza, liquidità ed esigibilità: spesso gli ispettori la emettono sulla scorta di cedolini paga che riportano documentalmente il credito (es. stipendi non pagati), alla luce di quanto sopra, l'essere il credito contenuto nel cedolino paga non è di per sé connotato di certezza e liquidità, ove oggetto di contestazione o opposizione di credito riconvenzionale.